

LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

**Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie
infermieristiche e di igiene sociale, nonche' dell'arte
ausiliaria di puericultrice. (040U1098)**

Vigente al: 30-8-2017

Capo I.

**Delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene
sociale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Art. 2.

E' fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Universita', di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico sociale.

Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, ha facolta' di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da Enti pubblici o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, potra' autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e

medico-sociale, ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 4.

Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per l'interno, potrà istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o di avviamento professionale a tipo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla professione di infermiera.

Art. 5.

Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento della C.R.I., la quale potrà continuare a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio personale infermieristico.

Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole detti corsi conseguiranno la qualifica di infermiere o infermiera volontaria della C.R.I.

Art. 6.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.

Art. 7.

Gli Enti indicati nell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, che dispongono di servizi e mezzi adeguati, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanita', ad istituire scuole convitto professionali per il rilascio di diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia.

Speciali Comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalita' indicate nel comma precedente, a istituire le scuole stesse. Dette scuole possono essere erette in ente morale con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.

Art. 8.

(Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso triennale teorico-pratico con relativo tirocinio.

Presso le predette scuole puo' essere istituito un quarto anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive

dell'assistenza all'infanzia.

Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiere professionali).

Art. 9.

Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali, o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia.

((Il possesso del diploma di Stato di assistente alla infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonche' a posti di servizio di assistenza alle attivita' ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico)).

Il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia e per la direzione dell'assistenza infantile nelle istituzioni indicate nel comma precedente.

Art. 10.

Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato.

Art. 11.

La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della presente legge.

((La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia))).

Capo II

Dell'arte ausiliaria di puericultrice.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' essere autorizzata l'istituzione di scuole a corso annuale per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice.

Art. 13.

La licenza di puericultrice abilita all'assistenza del bambino sano.

Art. 14.

La qualifica di puericultrice spetta esclusivamente a coloro che abbiano la licenza rilasciata a norma dell'art. 12 della presente legge.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi I e II.

Art. 15.

Le scuole indicate nei capi I e II sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva il progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento delle scuole, subordinatamente al piano finanziario di cui al successivo comma, e ne determina i programmi di insegnamento e di esame.

Il regolamento per l'organizzazione e il personale di dette scuole, per le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma nonché il piano finanziario sono approvati dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 16.

Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le vigilatrici dell'infanzia e le puericultrici nell'esercizio delle loro funzioni devono indossare una speciale divisa conforme ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3 della presente legge porteranno sulla divisa speciali distintivi conformi ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Capo IV.

Delle modalità di assunzione delle assistenti sanitarie visitatrici presso gli Enti pubblici.

Art. 17.

I posti di assistente sanitaria visitatrice previsti negli organici degli Enti pubblici devono essere conferiti per pubblico concorso.

Per essere ammesse al concorso le aspiranti devono essere in

possesto del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito ai sensi dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del decreto 21 novembre 1929-VIII n. 2330.

Le norme per il pubblico concorso sono stabilite nei regolamenti dei singoli Enti.

Art. 18.

Il bando di concorso deve essere pubblicato, sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, sul Foglio annunci legali della provincia e contemporaneamente notificato al Ministero dell'interno e al Sindacato nazionale infermiere diplomate.

Art. 19.

Il limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso e' stabilito in anni quaranta, salvi gli speciali benefici previsti dalle vigenti norme legislative.

Nessun limite di eta' e' prescritto per le assistenti sanitarie visitatrici che siano titolari di posti di ruolo presso Enti.

Per i concorsi indetti entro il 31 dicembre 1942-XXI il limite massimo di eta' e' stabilito in anni quarantacinque.

Capo V. Disposizioni finali.

Art. 20.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con l'ammenda sino a L. 2000.

Art. 21.

Sono abrogati l'art. 2 del R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, ed ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 22.

Con speciale regolamento, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti le condizioni e modalita' con le quali in via transitoria possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia

inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi - Bottai

Visto, il Guardasigilli: Grandi